

ROMA



Protocollo RC n. 10560/2026

Deliberazione n. 109

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2026

VERBALE N. 38

Seduta Pubblica del 18 giugno 2026

Presidenza: CELLI - BARBATI

(OMISSIS)

L'anno 2026, il giorno di giovedì 18 del mese di giugno, alle ore 10,02 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno (interrogazioni dalle ore 9,30 alle ore 10), per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'Assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,54 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,26 – assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO e la Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 30 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini Valerio, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Meleo Linda, Melito Antonella, Nanni Dario, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Raggi Virginia, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Caudo Giovanni, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Palmieri Giammarco, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni e Rocca Federico.

Giustificato il Consigliere Santori Fabrizio, in missione per conto di Roma Capitale.

La Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Alfonsi Sabrina e Segnalini Ornella.

(OMISSIS)

La Presidente pone in votazione, con sistema elettronico, la 49ª Proposta nel testo coordinato con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni dei Municipi, accolte dalla Giunta Capitolina nella seduta del 16 giugno 2026 elaborato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, così come emendato:

49ª Proposta (Dec. G.C. n. 31 del 2 aprile 2026)

Approvazione del Regolamento in materia di Consorzi Stradali.

Premesso che

la materia dei Consorzi Stradali per le strade vicinali trae origine dall'allegato F della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, ed è principalmente regolata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in Legge 13 aprile 1925, n. 473, e dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126;

la normativa nazionale, in particolare il D.L.Lgt. 1446/1918, riconosce la facoltà per gli utenti di strade vicinali, anche se non aperte al pubblico transito, di costituirsi in

consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione delle strade, e la L. 126/1958 rende tale costituzione obbligatoria per le strade vicinali di uso pubblico;

il medesimo D.L.Lgt. 1446/1918, stabilisce un concorso obbligatorio del Comune nelle spese per le strade soggette a pubblico transito, in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, e un concorso facoltativo, non eccedente il quinto, per le opere di sistemazione su strade non soggette a uso pubblico;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, all'art. 65 comma 3, attribuisce ai Municipi la competenza in materia di Consorzi Stradali, anche secondo disposizioni che potranno essere stabilite da apposito Regolamento;

nonostante la presenza di Consorzi Stradali sul territorio capitolino, Roma Capitale non dispone ad oggi di una disciplina regolamentare organica in materia di Consorzi Stradali;

appare pertanto necessario dotare l'Amministrazione capitolina di una regolamentazione organica volta a disciplinare la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza e lo scioglimento dei Consorzi Stradali, sia esistenti che da costituire, il cui tracciato ricade nel territorio di Roma Capitale.

Premesso altresì che

la disciplina regolamentare è volta a definire:

- le attività di competenza dei Consorzi Stradali, consistenti nella manutenzione della sede stradale e della segnaletica nonché degli impianti di illuminazione, delle alberature e dei sistemi di raccolta delle acque di pertinenza delle stesse, oltre alle attività di pulizia e spazzamento delle strade;
- i poteri e le competenze delle Strutture capitoline, delineando i ruoli dei Municipi e del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, nel rispetto del Regolamento del Decentramento;
- i criteri per la determinazione del concorso dell'Amministrazione capitolina nelle spese per le strade soggette a pubblico transito, con una misura variabile calcolata secondo specifici parametri di interesse pubblico;
- le procedure per la costituzione di nuovi Consorzi, la modifica e lo scioglimento dei Consorzi esistenti;
- la programmazione dei lavori, l'erogazione dei contributi comunali e la rendicontazione delle spese.

Considerato che

l'approvazione di una disciplina organica in materia di Consorzi Stradali costituisce uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'efficienza della rete viaria;

tale regolamentazione contribuisce inoltre a migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'azione amministrativa, attraverso la chiara definizione delle

competenze, delle responsabilità e delle procedure operative delle Strutture capitoline e dei Municipi nel rapporto con i Consorzi stessi;

attraverso la previsione di criteri oggettivi sull'uso pubblico delle strade per la determinazione del concorso comunale, contribuisce all'attuazione dei principi di equità, proporzionalità e trasparenza;

infine, attraverso la disciplina delle attività di programmazione e di rendicontazione, coopera ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Atteso che

in data 23 marzo 2026, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: E. Dello Vicario;

in data 23 marzo 2026, il Direttore della Direzione Infrastrutture viarie e Territorio del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: S. Bella;

in data 23 marzo 2026, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - la coerenza della Proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Dello Vicario;

in data 2 aprile 2026, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

Considerato che

la Proposta, in data 3 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, è stata trasmessa a tutti i Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

il Consiglio del Municipio X non ha espresso alcun parere;

i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio V con deliberazioni in atti ha espresso parere favorevole con osservazioni e un ordine del giorno;

i Consigli dei Municipi IX, XIII e XV con deliberazioni in atti hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni;

Municipio V

Osservazione n. 1

“Si chiede di esplicitare in modo coerente e dettagliato le procedure attuabili per l’esecuzione dei lavori da parte del Consorzio, definendo con maggior precisione il perimetro operativo rispetto alla normativa vigente.

Motivazione: sebbene il Regolamento miri a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e a definire le responsabilità tra Strutture capoline e Municipi, la formulazione attuale necessita di un chiarimento procedurale per garantire la sicurezza stradale e l’efficacia degli interventi nel rispetto delle leggi vigenti

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto “l’inserimento di disposizioni operative di dettaglio relative alla esecuzione dei lavori non appare coerente con la natura regolamentare dell’atto e risulta comunque ultronea per attività che risultano già compiutamente e puntualmente disciplinate dalla normativa nazionale e di settore vigente”.

Osservazione n. 2

“In riferimento all’art 9, si chiede di esplicitare le condizioni minime qualitative e manutentive che le strade devono possedere per poter essere acquisite al patrimonio di Roma Capitale.

Motivazione: evitare il rischio che l’Amministrazione prenda in carico strade in condizioni di degrado tali da richiedere l’impiego immediato di ingenti risorse pubbliche per interventi urgenti e improrogabili subito dopo lo scioglimento del Consorzio.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto “l’acquisizione al patrimonio capitolino delle strade consortili costituisce, insieme alla presa in carico della gestione e manutenzione delle stesse, presupposto per lo scioglimento dei consorzi stradali, pur tuttavia esula dall’oggetto del presente Regolamento. Eventuali valutazioni inerenti alle condizioni qualitative e manutentive delle infrastrutture stradali potranno essere effettuate nel procedimento finalizzato all’acquisizione al patrimonio capitolino”.

Osservazione n. 3

Proposta di modifica (riferita all’art. 12, comma 3): si propone l’eliminazione del comma 3 dell’articolo 12, che prevede la possibilità per il Municipio di eseguire direttamente i lavori a scomputo dei contributi dovuti.

Motivazione: tale richiesta si inquadra nel contesto di un forte aggravio di competenze sulle Direzioni Tecniche Municipali, le quali risultano già sottodimensionate rispetto alle funzioni di vigilanza, liquidazione e rappresentanza previste dal nuovo Regolamento.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto "la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, non introduce alcun obbligo esecutivo a carico delle Direzioni Tecniche Municipali, configurandosi bensì quale mera facoltà. L'eliminazione del comma 3 comporterebbe l'ingiustificata soppressione di uno strumento di flessibilità amministrativa".

Municipio IX

Osservazione n. 1

"I Consorzi Stradali sono tenuti a presentare la richiesta di pagamento, sia in acconto che a saldo, preferibilmente tramite MAV bancari intestati al Municipio di competenza territoriale, tali MAV dovranno avere scadenza non inferiore a 90 (novanta) giorni onde consentire - di concerto con gli uffici competenti - l'emissione dei necessari provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento.

Prima dell'effettiva emissione del MAV il Consorzio dovrà trasmettere al Municipio di competenza territoriale, oltre che il bilancio consuntivo approvato, anche tutta la documentazione prevista dal successivo articolo 12 comma 2 che esaminerà tutti i documenti inviati ed autorizzare l'emissione del MAV stesso."

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento dell'osservazione in quanto "Sebbene la definizione degli strumenti operativi per l'esecuzione dei mandati di pagamento esuli dall'oggetto del presente Regolamento, l'introduzione di un termine per l'espletamento dell'istruttoria risulta conforme ai principi generali dell'azione amministrativa.

Si propone pertanto di inserire all'art. 12, comma 2, dopo le parole «a giustificazione delle spese sostenute» le parole «, di norma entro 120 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa idonea e completa»".

Municipio Roma XIII

Osservazione n. 1

Trasparenza e Digitalizzazione (Integrazione Articoli Capo II)

Si propone di integrare il principio del "domicilio digitale" (già previsto nell'Art. 6) con l'obbligo per Roma Capitale di istituire una sezione dedicata sul portale istituzionale denominata "Anagrafe Pubblica dei Consorzi".

Contenuto: La sezione dovrà ospitare, in formato Open Data, i bilanci consuntivi, i verbali delle assemblee e lo stato di avanzamento dei lavori per ogni Consorzio che beneficia di contributi pubblici. Finalità: Garantire il controllo diffuso sull'impiego delle risorse della collettività.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto "Il D.lgs. 33/2013 già disciplina gli obblighi di pubblicazione dell'Amministrazione in relazione agli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati. Parimenti, i Consorzi Stradali sono essi stessi soggetti a specifici obblighi di trasparenza, come stabilito dall'ANAC, con la Delibera n. 21/2024".

Osservazione n. 2

Sostenibilità Ambientale e Resilienza Urbana (Integrazione Art. 9 e 12)

Si richiede l'inserimento di una clausola tecnica che vincoli l'erogazione del contributo comunale alla conformità dei progetti di manutenzione straordinaria ai criteri di invarianza idraulica.

Proposta: Gli interventi sulle pavimentazioni stradali devono privilegiare, ove tecnicamente possibile, l'impiego di materiali drenanti e tecniche di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) per il contrasto al dissesto idrogeologico e alle isole di calore.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione: "L'introduzione di specifiche prescrizioni tecniche e materiche inerenti all'esecuzione dei lavori esula dall'ambito oggettivo del presente Regolamento."

Osservazione n. 3

Premialità per la Mobilità Dolce (Integrazione Art. 10, comma 3)

"In merito ai criteri per la determinazione della quota di partecipazione di Roma Capitale, si propone di integrare l'elenco dei coefficienti di contribuzione di cui all'Art. 10 comma 3, aggiungendo una nuova lettera dedicata alla "Mobilità Dolce e Sicurezza Stradale" che preveda un incremento della misura minima (es. +5 punti percentuali) per i Consorzi che realizzino zone 30, percorsi ciclabili o interventi di abbattimento delle barriere architettoniche superiori ai minimi di legge."

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento dell'osservazione in quanto "La proposta introduce elementi di valutazione legati all'esecuzione di opere che non attengono alla preesistente classificazione funzionale dell'infrastruttura ed in parte esclusi dalla competenza dei Consorzi Stradali. Purtuttavia, nel riconoscere la funzione di accessibilità in relazione alla assenza di barriere architettoniche, si propone di modificare l'art. 10, comma 3, lettera c), inserendo dopo le parole «funzione di mobilità condivisa» le parole «e accessibilità» e inserendo dopo le parole «autorizzati dal Comune;» le parole «la strada è conforme ai requisiti di accessibilità universale, risultando priva di barriere architettoniche e idonea a garantire la mobilità in sicurezza delle utenze deboli;»"

Osservazione n. 4

Clausole Sociali e Legalità (Integrazione Capo IV)

Si propone di inserire l'obbligo per i Consorzi di prevedere, nei bandi di gara per lavori che beneficino di contributi pubblici superiori al 30%, specifiche clausole sociali.

Dettaglio: Tali clausole devono garantire il rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di settore e l'applicazione rigorosa delle norme sulla sicurezza nei cantieri, a tutela della dignità del lavoro e della legalità degli appalti.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto: "la trasposizione di precetti imposti da norme di rango primario all'interno del presente atto regolamentare appare non necessaria. Subordinare la cogenza di tali disposizioni a una percentuale di finanziamento predeterminata – criterio estraneo alla legislazione statale – determina una potenziale illegittimità, foriera di antinomia in sede applicativa."

Osservazione n. 5

Clausola di Valutazione (Integrazione Disposizioni Finali)

Si propone l'inserimento di un articolo che impegni l'Amministrazione a presentare una Relazione Annuale di Monitoraggio alle Commissioni competenti.

Oggetto: Analisi dell'efficacia del nuovo regolamento, numero di consorzi regolarizzati, volumi di spesa erogati e criticità emerse, al fine di valutare eventuali correttivi dopo i primi 24 mesi dall'entrata in vigore.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto "Si rileva che l'attività di monitoraggio della spesa, l'analisi

dell'efficacia dell'azione amministrativa e la rendicontazione dei contributi pubblici erogati costituiscono adempimenti già organicamente assorbiti dal ciclo della performance e dagli ordinari strumenti di programmazione e controllo di Roma Capitale”.

Municipio Roma XV

Osservazione n. 1

Testo vigente -ART. 4 comma 2: “I contributi dovuti dai consorziati costituiscono ai sensi dell’art. 7 del D.L.Lgt. 1446/1918 onere reale sulla proprietà e sono esigibili nelle stesse forme e con gli stessi privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette; i suddetti contributi sono deducibili fiscalmente secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR.”

Testo proposto - ART. 4 comma 2: I contributi dovuti dai consorziati costituiscono, ai sensi dell’art. 7 del D.L.Lgt. 1446/1918, un onere reale "propter rem" sulla proprietà, e pertanto gravano sul bene immobile indipendentemente dal soggetto proprietario, trasferendosi automaticamente in caso di cessione della proprietà. Tali contributi sono esigibili nelle stesse forme e con gli stessi privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette; i suddetti contributi sono deducibili fiscalmente secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all’accoglimento dell’emendamento in quanto “l’istituto dell’onere reale ricomprende già l’inerenza e l’ambulatorietà del vincolo, configurando l’integrazione proposta come pleonastica. Si mantiene pertanto la formulazione adottata in quanto aderente all’art. 7, D.L.Lgt. 1446/1918.”

Osservazione n. 2

Al termine del “considerato che”, aggiungere il punto “considerato altresì che”, articolato nei seguenti paragrafi:

“con Deliberazione n. 3 del 27 marzo 2025, la Giunta del Municipio Roma XV ha approvato un atto di indirizzo finalizzato a ridefinire i criteri per la quantificazione del contributo annuale da riconoscere ai Consorzi Stradali, rapportandolo anche alla spesa mediamente sostenuta dall’Amministrazione per la manutenzione del patrimonio viario; con ordinanza cautelare n. 3963/2025 il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Stradale di Viale Cortina d’Ampezzo, rilevando l’assenza di pregiudizi gravi e irreparabili e confermando la natura di atto di indirizzo della deliberazione municipale del Municipio Roma XV n. 3/2025: si ritiene di condividere l’indirizzo espresso dalla Giunta del Municipio Roma XV, volto a garantire criteri chiari, trasparenti e uniformi nella determinazione dei contributi, anche al fine di prevenire contenziosi e la formazione di debiti fuori bilancio”.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all’accoglimento dell’emendamento in quanto “non relativo al Regolamento. Le finalità sostanziali ivi rappresentate risultano, in ogni caso, già compiutamente recepite nel testo dell’atto regolamentare”.

Osservazione n. 3

All’articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Il Consiglio del Municipio, sulla base dell’istruttoria tecnica della Direzione competente e tenuto conto della delimitazione dei centri abitati effettuata dal PGTV ai sensi del Codice della Strada, può accertare la perdita della natura di strada vicinale

delle infrastrutture ricomprese nel perimetro consortile. In tali casi, si procede alla revisione del perimetro o allo scioglimento del Consorzio.”

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento in quanto “volto ad introdurre un elemento di contraddizione sistematica con l'impianto dell'articolo 9.”

Osservazione n. 4

All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Ai fini della determinazione del contributo comunale, il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Direzione Tecnica del Municipio, contestualmente all'invio della proposta di programmazione annuale e triennale di cui all'art. 11 c. 2, un censimento aggiornato delle consistenze stradali, comprensivo di cartografia e indicazione di: superfici stradali, verde pertinenziale, sistemi di raccolta acque, alberature, impianti e quadri di illuminazione pubblica.”

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento, previa riformulazione come segue «3bis. I Consorzi Stradali trasmettono alla Direzione Tecnica del Municipio lo stato di consistenza delle strade consortili e dei relativi impianti di pertinenza. Lo stato di consistenza, corredato da idonea cartografia e dai dati quantitativi necessari, deve altresì dare evidenza delle caratteristiche rilevanti per l'attribuzione dei coefficienti di contribuzione. Il Consorzio è tenuto ad aggiornare tempestivamente il suddetto stato di consistenza a fronte di ogni variazione occorsa.»

Al fine di garantire l'efficacia della disposizione inserita si propone altresì di “modificare l'art. 13, comma 1 come segue: inserire dopo le parole «Le previsioni» le parole «relative alla determinazione percentuale del contributo» e al termine del comma, le parole «A tal fine, i Consorzi Stradali già esistenti provvedono alla trasmissione di cui all'art. 10, comma 3-bis, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento.»”

Osservazione n. 5

Integrare l'art. 10, comma 9 aggiungendo il seguente periodo dopo le parole “del contributo capitolino per le relative spese”: “utilizzando anche, per la determinazione dei costi medi, una lista di parametri omogenei e aggiornati, definiti con linee guida capitoline, al fine di garantire uniformità tra Municipi.”

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento previa “riformulazione come segue «anche avvalendosi, ove disponibili, di parametri di costo omogenei per l'intero territorio capitolino»”.

Osservazione n. 6

Al termine dell'articolo 10, comma 7, aggiungere al termine del seguente periodo

“Il diritto di voto di Roma Capitale non può essere escluso o limitato” le seguenti parole: “in nessun caso, incluse eventuali situazioni di morosità.”

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento, previa riformulazione. “Sebbene il testo statuisca già il principio assoluto e inderogabile secondo cui il diritto di voto di Roma Capitale non può essere escluso o limitato - rendendo di fatto pleonastica la specificazione di singole casistiche limitative, quale l'eventuale morosità - si ritiene condivisibile l'esigenza rappresentata dal Municipio. Al fine di tutelare in via preminente gli interessi della collettività e di garantire che le risorse finanziarie dei cittadini non vengano

impiegate per deliberazioni assunte in assenza del necessario controllo e della rappresentanza istituzionale, si accoglie l'integrazione proponendo la seguente riformulazione del testo: «Qualora il Consorzio Stradale precluda, limiti o in qualsiasi forma impedisca l'esercizio del diritto di voto spettante a Roma Capitale – facendo così venir meno la proporzionalità tra il voto e il concorso alle spese sancita dall'art. 3, comma 3, del D.L.Lgt. n. 1446/1918 – l'Amministrazione capitolina non è tenuta ad alcun obbligo contributivo per le spese derivanti dalle deliberazioni in tal modo assunte.»»

Osservazione n. 7

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole

“in misura non superiore al 90%” con le seguenti parole: “in misura non superiore al 50%”.

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici: esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento in quanto “la previsione di un acconto erogabile fino alla misura massima del 90% risulta funzionale a garantire al Consorzio Stradale la tempestiva disponibilità finanziaria necessaria per l'avvio e la regolare esecuzione delle attività manutentive programmate. Si rileva inoltre che l'erogazione della quota anticipata è subordinata a un duplice presupposto, potendo avvenire esclusivamente in seguito alla approvazione del bilancio consortile di previsione e alla successiva approvazione del bilancio di previsione capitolino.”

La Giunta Capitolina, nella seduta del 16 giugno 2026, preso atto delle controdeduzioni del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici sulle osservazioni formulate dai Municipi, accoglie le modifiche sopra descritte per le quali gli Uffici hanno reso parere favorevole e dichiara la prosecuzione dell'iter approvativo della Proposta nella versione così modificata.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente II – Lavori Pubblici e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 27 aprile 2026, hanno espresso parere favorevole in ordine alla Proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della Proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

il Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

la Legge 12 febbraio 1958, n. 126;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento in materia di Consorzi Stradali”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, il quale abroga e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente approvate dall'Amministrazione capitolina.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONSORZI STRADALI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 18 giugno 2026.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
---	---

CAPO II - POTERI E COMPITI DEI CONSORZI STRADALI

Articolo 2 - Compiti ed attività dei Consorzi Stradali.....	3
Articolo 3 - Poteri gestori. Funzioni di vigilanza e polizia. Uso e occupazione del suolo.....	3
Articolo 4 - Proprietà consorziate	4

CAPO III - ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE COMPETENZE DI ROMA CAPITALE

Articolo 5 - Competenze dell'Assemblea Capitolina.....	5
Articolo 6 - Competenze del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	5
Articolo 7 - Competenze dei Municipi.....	5

CAPO IV - COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E SCIoglimento DEI CONSORZI STRADALI

Articolo 8 - Costituzione di nuovi Consorzi Stradali	6
Articolo 9 - Scioglimento e modifiche dei Consorzi Stradali	7

CAPO V - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE SPESE. PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 10 - Concorso dell'Amministrazione capitolina nelle spese.....	8
Articolo 11 - Programmazione dei lavori e approvazione del bilancio consortile	11
Articolo 12 - Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese	11

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	12
--	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio di Roma Capitale, la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza, le modifiche, l'aggiornamento e lo scioglimento dei consorzi di utenti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, in attuazione del Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in Legge 13 aprile 1925, n. 473, e della Legge 12 febbraio 1958, n. 126, di seguito denominati "Consorzi Stradali".

CAPO II

POTERI E COMPITI DEI CONSORZI STRADALI

Articolo 2 - Compiti ed attività dei Consorzi Stradali

1. I Consorzi Stradali sono enti privi di scopo di lucro aventi quale scopo la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione delle strade appartenenti al perimetro consortile.
2. Le attività di competenza dei Consorzi Stradali sono:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale, inclusi carreggiata, marciapiedi, banchine, fasce di pertinenza e ogni altra parte della strada compresa entro i confini stradali;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento funzionale degli impianti di illuminazione stradale;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature radicate nella sede stradale;
 - d) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento funzionale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque della sede stradale;
 - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento funzionale della segnaletica stradale;
 - f) lo spazzamento e la pulizia della sede stradale.
 - g) Ai fini del presente comma, le definizioni di riferimento sono contenute nel Codice della Strada adottato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. I Consorzi Stradali provvedono all'organizzazione e al funzionamento necessari all'espletamento delle attività di competenza.
4. Fermo restando il necessario rispetto della disciplina del codice civile e della vigente normativa, il presente Regolamento non vieta l'espletamento di attività ulteriori, a condizione che il Consorzio Stradale adotti idonei sistemi di contabilità separata.

Articolo 3 - Poteri gestori. Funzioni di vigilanza e polizia. Uso e occupazione del suolo

1. I Consorzi Stradali esercitano per le strade comprese nel perimetro cono i poteri e i compiti spettanti all'ente proprietario della strada, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 14 del Codice della Strada, fatti salvi i poteri e i compiti riservati a Roma Capitale.

2. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade sono esercitate da Roma Capitale ai sensi dell'art. 15 del D.L.Lgt. 1446/1918. Le discipline di traffico sulle strade ad uso pubblico sono adottate in applicazione del Codice della Strada dalla Polizia Locale, cui competono i poteri di vigilanza sul rispetto delle stesse.
3. Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi anche temporaneamente le condizioni del transito sulle strade consortili deve essere autorizzato dal Consorzio quale ente preposto alla gestione delle strade consortili, fatti salvi i poteri e i compiti riservati a Roma Capitale.
4. Per le strade soggette ad uso pubblico, l'uso o l'occupazione di cui al comma 3 è altresì subordinato all'autorizzazione del Municipio, previo parere della Polizia Locale, con riferimento alla compatibilità dello stesso con l'uso pubblico delle strade e con il Codice della Strada.
5. Il canone per l'occupazione temporanea o permanente del suolo, sottosuolo o soprassuolo delle strade consortili è dovuto al Consorzio se non diversamente previsto dallo Statuto consortile o dai Regolamenti capitolini. L'ammontare del canone non può in ogni caso essere superiore a quello previsto per le strade comunali.
6. Per le strade soggette ad uso pubblico, in caso di necessità e/o urgenza per la rimozione degli impedimenti all'uso pubblico e la messa in sicurezza della strada consortile e qualora il responsabile degli impedimenti o il Consorzio Stradale non adempia autonomamente, il Municipio dispone, previa diffida, l'esecuzione dei lavori improrogabili ed urgenti, ponendo le relative spese a carico dei responsabili. Qualora i lavori eseguiti dal Municipio competano al Consorzio Stradale, le relative spese sono ripartite secondo le previsioni del presente Regolamento e addebitate per quanto di spettanza al Consorzio Stradale anche mediante compensazione con i contributi dovuti allo stesso.

Articolo 4 - Proprietà consorziate

1. Sono consorziati tutti i proprietari degli immobili, a qualsiasi uso destinati, che insistono nel perimetro consortile e che traggono pertanto utilità dalle strade consortili.
2. I contributi dovuti dai consorziati costituiscono ai sensi dell'art. 7 del D.L.Lgt. 1446/1918 onere reale sul fondo e sono esigibili nelle stesse forme e con gli stessi privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette; i suddetti contributi sono deducibili fiscalmente secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR.
3. I contributi straordinari, dovuti per gli usi che comportano un notevole consumo delle strade ai sensi dell'art. 9 del D.L.Lgt. 1446/1918, sono determinati secondo il procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento; l'istanza è presentata dal Consorzio Stradale, allegando la documentazione a tal fine necessaria.
4. Qualora Roma Capitale sia proprietaria di immobili ricadenti all'interno del perimetro consortile, riveste a tutti gli effetti la qualità di consorziato in relazione agli stessi. I contributi dovuti per tali immobili sono calcolati e determinati applicando gli stessi criteri stabiliti nello Statuto per gli altri consorziati.
5. Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, le proprietà di Roma Capitale sono rappresentate nell'Assemblea del Consorzio Stradale dal Direttore Tecnico del Municipio competente per territorio, con facoltà di delega, in applicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 4 gennaio 1994.

CAPO III

ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE COMPETENZE DI ROMA CAPITALE

Articolo 5 - Competenze dell'Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina delibera la costituzione dei Consorzi Stradali e l'ampliamento del perimetro degli stessi.
2. L'Assemblea Capitolina attribuisce con l'adozione del bilancio di previsione i contributi destinati ai Consorzi Stradali.

Articolo 6 - Competenze del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

1. Al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici sono demandate le funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo e di supporto e consulenza dei Municipi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999, nonché le competenze istruttorie di cui all'art. 8, comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Competenze dei Municipi

1. Ai Municipi sono attribuite le competenze in materia di gestione dei Consorzi stradali di cui all'art. 65 comma 3 lettera c) del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999.
2. Il Direttore Tecnico del Municipio o suo delegato rappresenta Roma Capitale nelle Assemblee generali dei Consorzi stradali ricadenti nel territorio municipale, alle quali partecipa con voto proporzionale alla misura percentuale del contributo comunale determinato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. Il Municipio ha facoltà di esprimere le proprie intenzioni di voto con comunicazione scritta, entro il giorno precedente la data dell'Assemblea. Il Direttore Tecnico del Municipio o suo delegato rappresenta nelle Assemblee generali dei Consorzi stradali ricadenti nel territorio municipale, ove esistenti, le proprietà immobiliari di Roma Capitale ricadenti nel perimetro consortile.
3. Alle Direzioni Tecniche dei Municipi sono affidate le competenze di Roma Capitale in materia di Consorzi Stradali in ordine all'alta vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività di manutenzione e conservazione della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione pubblica. In caso di necessità e/o urgenza, la Direzione Tecnica del Municipio interviene in danno a tutela della sicurezza e dell'interesse pubblico.
4. Il Direttore Tecnico del Municipio al fine di assicurare il regolare funzionamento del Consorzio, nel caso di mancata nomina degli organi esecutivi del Consorzio da parte dell'Assemblea, convoca d'ufficio l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche; in caso di perdurante inerzia, propone alla Giunta Municipale la nomina di un Commissario, scelto prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione capitolina. Il Direttore Tecnico del Municipio, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo ovvero di mancata convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento, invita gli organi esecutivi del Consorzio a provvedere alla predisposizione della relativa proposta e alla convocazione dell'Assemblea; in caso di perdurante inerzia, propone alla Giunta Municipale la nomina di un Commissario, scelto prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina.

5. Il Municipio provvede alla liquidazione, a valere sulle risorse a tal fine stanziare in bilancio, del contributo comunale sia in acconto che, espletate le verifiche sulla documentazione prodotta a giustificazione della spesa sostenuta, a saldo.
6. Ai fini della liquidazione dei contributi dovuti dalle proprietà di Roma Capitale ricadenti nel perimetro consortile, la Direzione Tecnica del Municipio verifica l'applicazione dei criteri statuari circa la determinazione del contributo dovuto; accertata la corretta applicazione dei parametri statuari procede alla liquidazione con le procedure previste dal presente Regolamento.
7. La Direzione Tecnica del Municipio verifica il permanere dell'uso pubblico delle strade nonché l'importanza che queste rivestono per il tessuto urbano al fine della determinazione del contributo dovuto in favore del Consorzio Stradale secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente Regolamento. La Giunta del Municipio determina la misura percentuale ed assoluta del contributo comunale alle spese del Consorzio Stradale. Il Consiglio del Municipio delibera in ordine alla sussistenza dell'uso pubblico della strada consortile.
8. In caso di acquisizione al patrimonio capitolino di strade comprese nel perimetro del Consorzio, il Consiglio Municipale delibera, previa istruttoria della Direzione Tecnica del Municipio, l'aggiornamento delle strade in gestione al Consorzio Stradale. La Giunta del Municipio provvede all'aggiornamento della misura del contributo comunale alle spese del Consorzio Stradale.

CAPO IV

COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E SCIOGLIMENTO DEI CONSORZI STRADALI

Articolo 8 - Costituzione di nuovi Consorzi Stradali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.L.Lgt. 1446/1918, la domanda per la costituzione del Consorzio Stradale per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali è presentata al Presidente e al Direttore Tecnico del Municipio competente per territorio da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa.
2. Alla domanda sono allegati:
 - a) il perimetro consortile, con relativa planimetria;
 - b) l'elenco degli utenti, con indicazione delle generalità degli stessi, e degli immobili inclusi nel perimetro consortile, con indicazione dei relativi dati catastali;
 - c) l'elenco e la classificazione delle strade incluse nel perimetro consortile, con l'indicazione dell'estensione e delle caratteristiche delle stesse, dei servizi e degli impianti presenti;
 - d) la misura dell'eventuale concorso dell'Amministrazione alle spese, corredata da idonea perizia tecnica redatta in applicazione delle previsioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - e) la perizia di massima delle spese;
 - f) il piano di ripartizione delle spese fra gli utenti;
 - g) il progetto di statuto consortile.

2BIS. Per la costituzione di Consorzi Stradali riguardanti esclusivamente strade non soggette al pubblico transito, anche ricadenti all'interno del centro abitato, la domanda è presentata da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno la metà della spesa.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, del presente Regolamento, per tali enti non è prevista alcuna forma di contribuzione dell'Amministrazione capitolina alle spese e, conseguentemente, alla relativa domanda non deve essere allegata la documentazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

3. Il computo di cui al comma 1 è effettuato sulla base della perizia di massima della spesa e del piano di ripartizione delle spese fra gli utenti, senza considerare la misura dell'eventuale concorso dell'Amministrazione alle spese.

4. La Direzione Tecnica municipale, verificata la completezza della domanda, comunica l'avvio del procedimento agli utenti. La Direzione Tecnica municipale espleta l'istruttoria per l'accertamento dei presupposti per la costituzione del Consorzio Stradale; verifica a tal fine lo stato giuridico delle strade incluse nel perimetro consortile, tenendo conto della delimitazione dei centri abitati effettuata dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale ai sensi del Codice della Strada; verifica inoltre l'uso pubblico delle strade, valutando l'importanza delle stesse e la misura del concorso dell'Amministrazione nelle spese. All'esito positivo dell'istruttoria predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Municipale.

5. Il Consiglio Municipale delibera la Proposta di Costituzione del Consorzio Stradale. La Proposta di Costituzione del Consorzio stradale adottata dal Consiglio Municipale è pubblicata all'Albo Pretorio; l'avviso di pubblicazione è notificato agli utenti nelle forme di legge, affinché gli utenti possano presentare reclamo nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

6. Decorso i termini per i reclami, il Direttore Tecnico del Municipio trasmette la Proposta di Costituzione del Consorzio Stradale, unitamente ad apposita relazione istruttoria sui reclami, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Capitolina per la costituzione del Consorzio Stradale. La Deliberazione dell'Assemblea Capitolina di Costituzione del Consorzio Stradale è pubblicata all'Albo pretorio; dell'esito dei reclami è dato avviso agli interessati.

7. L'ampliamento del Consorzio Stradale mediante inclusione di strade ulteriori all'interno del perimetro consortile è deliberato con le medesime modalità previste per la costituzione dei nuovi Consorzi Stradali. La domanda è presentata, previa deliberazione dell'Assemblea consortile, dal Consorzio Stradale, con il consenso, espresso nelle quote stabilite al comma 1, degli utenti delle strade oggetto di inclusione.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 5 del D.L.Lgt. 1446/1918 e all'art. 14 della L. 126/1958, il Municipio, tenuto conto della delimitazione dei centri abitati effettuata dal PGTU ai sensi del Codice della Strada, provvede ad individuare le strade vicinali di uso pubblico presenti nel territorio municipale da costituire in Consorzio e, previa istruttoria di cui al comma 4, propone la costituzione con le procedure di cui ai commi 5 e 6.

9. Il Consorzio Stradale è tenuto a dotarsi di un domicilio digitale ed ha sede legale secondo le disposizioni dello Statuto; la stessa non può essere collocata presso gli Uffici comunali.

10. Il Consorzio Stradale, una volta costituito, cura, ove tecnicamente possibile, la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di uso pubblico e analogamente procede in caso di scioglimento.

Articolo 9 - Scioglimento e modifiche dei Consorzi Stradali

1. I Consorzi Stradali si sciolgono a seguito dell'acquisizione al patrimonio capitolino della totalità delle strade consortili e dei relativi impianti di pertinenza e della presa in carico della gestione e manutenzione della stessa da parte di Roma Capitale.

1BIS. In conformità ai principi espressi dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1597/2024, il Consorzio si intende sciolto di diritto (ope legis) qualora le strade interessate abbiano perso la natura di strade vicinali a causa dell'avvenuta urbanizzazione primaria della zona e dell'assoggettamento delle stesse a un traffico pubblico generalizzato. In tali casi, la delibera di presa in atto della cessazione ha natura meramente dichiarativa e l'onere della manutenzione e della gestione spetta esclusivamente all'Amministrazione comunale, stante l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2611, c. 2 c.c.

2. La competenza sulle strade acquisite al patrimonio capitolino, precedentemente in gestione al Consorzio, classificate come "locali" in base al PGTU, è attribuita al Municipio competente per territorio; la competenza sulle strade classificate come "principali" in base al PGTU è attribuita al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici. Le Strutture di Roma Capitale provvedono, in ragione delle rispettive competenze, alla presa in carico degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque, delle alberature e degli arredi, nonché dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

3. All'esito della acquisizione patrimoniale e della presa in carico manutentivo di cui al comma 1, il Municipio competente per territorio dichiara l'avvenuto scioglimento del Consorzio Stradale.

4. Lo Statuto consortile disciplina le formalità di liquidazione dell'Ente; ove non previste, le stesse sono affidate al Presidente del Consorzio che assume le funzioni di liquidatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione capitolina.

5. L'acquisizione al patrimonio capitolino di parte delle strade consortili non comporta lo scioglimento del Consorzio Stradale, ma la riduzione del perimetro consortile. All'esito della acquisizione patrimoniale e della presa in carico manutentivo, il Municipio competente per territorio dichiara l'avvenuta riduzione del perimetro consortile, dandone comunicazione al Consorzio Stradale. Entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione, il Consorzio Stradale convoca l'Assemblea consortile per l'aggiornamento del piano di ripartizione delle spese fra gli utenti e, ove necessario, dello Statuto consortile. La proposta di aggiornamento è trasmessa al Municipio ed è resa disponibile ai Consorziati per la consultazione, in formato digitale e accessibile online, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea.

CAPO V

CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE SPESE.

PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 10 - Concorso dell'Amministrazione capitolina nelle spese

1. L'Amministrazione capitolina concorre nelle spese per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo la diversa importanza delle strade.

2. La misura percentuale del contributo comunale alle spese del Consorzio (C%) è determinata quale media ponderata dei coefficienti di contribuzione attribuibili a ciascuna strada soggetta al pubblico transito rientrante nel perimetro consortile, determinati ai sensi del comma 3, pesati in ragione della superficie effettiva di manutenzione, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:

$$C\% = \left(\frac{\sum (K_i \times S_i)}{S} \right) \times 100$$

in cui:

$C\%$	Contributo percentuale alle spese del Consorzio
K_i	Coefficiente di contribuzione attribuibile alla strada di uso pubblico i -esima (valore compreso tra 0,20 a 0,50)
S_i	Superficie effettiva della strada di uso pubblico i -esima in manutenzione (in mq)
S	Superficie effettiva totale delle strade in manutenzione al Consorzio (in mq), data da $S = \sum S_i$

3. Il coefficiente di contribuzione attribuibile a ciascuna strada soggetta al pubblico transito è determinato in ragione dell'uso pubblico della stessa, sulla base delle caratteristiche e delle funzioni proprie della strada, tra il minimo (20%) e il massimo (50%) previsti dalla legge, incrementando la misura minima del 20%, secondo i seguenti criteri graduati sulla base dell'istruttoria tecnica espletata dal Municipio competente per territorio in relazione alle funzioni di interesse pubblico assolte dalla strada:

- a) +10 punti percentuali per la funzione di connessione: la strada collega due o più vie della viabilità principale; la strada funge da collegamento diretto e principale tra due quartieri; la strada funge da connessione diretta tra la rete locale e una strada di viabilità principale;
- b) +5 punti percentuali per la funzione di trasporto pubblico: la strada è percorsa da linee di trasporto pubblico locale;
- c) +2 punti percentuali per la funzione di mobilità condivisa e accessibilità: la strada ospita un percorso ciclopeditonale non isolato; la strada ospita servizi di mobilità condivisa gestiti direttamente dal comune o da società controllate; la strada è inclusa nell'area di operatività di servizi di *sharing mobility* autorizzati dal Comune; la strada è conforme ai requisiti di accessibilità universale, risultando priva di barriere architettoniche e idonea a garantire la mobilità in sicurezza delle utenze deboli;
- d) +5 punti percentuali per la funzione di accesso a servizi amministrativi: la strada ospita uffici pubblici o sedi delle forze dell'ordine; la strada costituisce l'unico accesso ad una strada che ospita i suddetti servizi;
- e) +5 punti percentuali per la funzione di accesso a servizi per la persona in materia di istruzione: la strada ospita asili nido, pubblici o convenzionati, scuole materne, elementari medie o superiori pubbliche; la strada costituisce l'unico accesso ad una strada che ospita i suddetti servizi;
- f) +5 punti percentuali per la funzione di accesso a servizi per la persona in materia di salute: la strada ospita strutture ospedaliere, pubbliche o convenzionate con il SSR; la strada ospita strutture sanitarie territoriali pubbliche o convenzionate con il SSR (come ASL, ambulatori); la strada ospita strutture sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSR (come RSA, hospice, centri diurni); la strada costituisce l'unico accesso ad una strada che ospita i suddetti servizi;
- g) +2 punti percentuali per la funzione di accesso a servizi culturali, religiosi e collettivi: la strada ospita biblioteche comunali, musei o teatri pubblici; la strada ospita piscine o impianti sportivi comunali; la strada ospita edifici di culto; la strada ospita centri di aggregazione o centri anziani comunali; la strada ospita mercati rionali; la strada costituisce l'unico accesso ad una strada che ospita i suddetti servizi;

- h) +10 punti percentuali per la funzione strategica per le emergenze: la strada garantisce l'accesso a infrastrutture di emergenza (es. ospedali, forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, depositi mezzi di emergenza); la strada costituisce una via di accesso strategica per mezzi di soccorso o una via di fuga in caso di emergenza;

3BIS. I Consorzi Stradali trasmettono alla Direzione Tecnica del Municipio lo stato di consistenza delle strade consortili e dei relativi impianti di pertinenza. Lo stato di consistenza, corredato da idonea cartografia e dai dati quantitativi necessari, deve altresì dare evidenza delle caratteristiche rilevanti per l'attribuzione dei coefficienti di contribuzione. Il Consorzio è tenuto ad aggiornare tempestivamente il suddetto stato di consistenza a fronte di ogni variazione occorsa.

4. La Giunta del Municipio, sulla base della istruttoria della Direzione Tecnica effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti, determina la misura percentuale del contributo comunale alle spese del Consorzio Stradale. Parimenti, provvede ad aggiornare la misura del contributo al variare dell'uso della strada e dell'importanza della stessa.

5. Il Consiglio del Municipio, previa istruttoria della Direzione Tecnica, provvede alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'uso pubblico della strada consortile, includendo o escludendo per l'effetto la stessa dal novero delle strade consortili beneficiarie del contributo comunale.

6. Il contributo comunale alle spese non può essere destinato ad attività diverse da quelle previste all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento nonché all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento in quanto inerenti alle attività di competenza.

7. Roma Capitale è rappresentata nei Consorzi Stradali con voto proporzionale alla misura del concorso, come determinata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del presente Regolamento. Il diritto di voto di Roma Capitale non può essere escluso o limitato. Qualora il Consorzio Stradale precluda, limiti o in qualsiasi forma impedisca l'esercizio del diritto di voto spettante a Roma Capitale - facendo così venir meno la proporzionalità tra il voto e il concorso alle spese sancita dall'art. 3, comma 3, del D.L.Lgt. n. 1446/1918 - l'Amministrazione capitolina non è tenuta ad alcun obbligo contributivo per le spese derivanti dalle deliberazioni in tal modo assunte.

8. La Giunta Municipale, previa istruttoria della Direzione Tecnica, provvede altresì a quantificare, in misura assoluta, il contributo dovuto, al fine di sottoporlo all'Assemblea Capitolina per l'inserimento nel bilancio capitolino di previsione.

9. Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di equità e di universalità, il contributo comunale alle spese del Consorzio per le attività di manutenzione ordinaria non può comunque superare la spesa media dell'Amministrazione capitolina per le medesime attività. A tal fine, le Direzioni Tecniche dei Municipi possono – sulla base di una istruttoria finalizzata a stimare i costi medi della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti e i costi medi dei servizi, calcolati con riferimento all'ultimo triennio ed in proporzione alla superficie totale delle strade la cui manutenzione è di competenza del Municipio – determinare motivatamente l'ammontare massimo del contributo capitolino per le relative spese, anche avvalendosi, ove disponibili, di parametri di costo omogenei per l'intero territorio capitolino. Il contributo concesso non può comunque essere inferiore al quinto della spesa legittimamente approvata dall'Assemblea consortile in sede di adozione del bilancio di previsione del Consorzio Stradale. Al fine di garantire il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, ove il costo unitario per l'esecuzione delle attività di competenza risulti superiore al costo unitario che il Municipio sostiene per le corrispondenti attività e/o ai costi standard nazionali, il Municipio può, ai sensi dell'art. 5 del D.L.Lgt. 1446/1918, assumere direttamente l'esecuzione delle opere.

10. Il presente Regolamento ha ad oggetto esclusivamente il concorso dell'Amministrazione capitolina nelle spese per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L.Lgt. 1446/1918. Il concorso facoltativo nelle spese di cui all'art. 3, comma 2, del D.L.Lgt. 1446/1918, è escluso dall'oggetto del presente Regolamento.

Articolo 11 - Programmazione dei lavori e approvazione del bilancio consortile

1. Il Consorzio Stradale provvede alla programmazione annuale e triennale delle attività di competenza e alla approvazione del bilancio di previsione in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Amministrazione capitolina e, comunque, non oltre il termine stabilito per gli enti locali.
2. La proposta della programmazione annuale e triennale delle attività di competenza e del bilancio di previsione è trasmessa al Municipio, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea, ed è resa disponibile ai Consorziati per la consultazione, in formato digitale e accessibile online, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. La convocazione della stessa deve essere effettuata con modalità che ne assicurino il ricevimento.
3. Conformemente ai dettami dell'art. 6 del D.L.Lgt. 1446/1918, per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, non già ricomprese nei bilanci preventivi regolarmente approvati dall'Assemblea generale, è necessario sia il preventivo benessere dell'Ufficio Tecnico del Municipio di appartenenza il quale valuta le motivazioni, l'opportunità e la congruità della spesa e relativo contributo da erogare, sia il voto favorevole di un numero di utenti il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore a sei decimi della spesa totale, computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo.
4. Il Municipio competente per territorio, sulla base del bilancio consortile di previsione approvato e delle risultanze delle valutazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a quantificare la spesa da finanziare nel bilancio di Roma Capitale, suddivisa in relazione alla tipologia di attività tra spesa corrente e spesa per investimento. Ove il bilancio consortile di previsione non sia stato approvato in tempo utile, il Municipio tiene conto, in luogo dello stesso, del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente; in tale ipotesi la quantificazione della spesa è aggiornata in occasione dell'assestamento di bilancio capitolino.
5. La mancata approvazione del bilancio consortile di previsione determina la facoltà di sospendere la erogazione dei contributi comunali sino all'avvenuta approvazione dello stesso.
6. Il Consorzio Stradale provvede alla approvazione del conto consuntivo di ciascun esercizio entro il termine stabilito per gli enti locali; alla relativa proposta si applica il comma 2 che precede. La mancata approvazione del conto consuntivo impedisce l'erogazione dei contributi comunali.

Articolo 12 - Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione capitolino, il Consorzio Stradale può chiedere la corresponsione del contributo comunale in acconto in misura non superiore al 90% del contributo totale previsto. L'Amministrazione provvede al versamento dell'acconto richiesto previa verifica della coerenza della richiesta con il bilancio di previsione approvato.
2. Il saldo del contributo comunale è corrisposto dopo l'approvazione del conto consuntivo di esercizio, a seguito di richiesta di pagamento da parte del Consorzio corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute: certificati di pagamento, stati

di avanzamento lavori, fatture, certificati di collaudo e qualsiasi ulteriore documentazione giustificativa di spesa, attestante ove necessario il rispetto delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La Direzione Tecnica del Municipio provvede a verificare la coerenza della richiesta con il conto consuntivo approvato e con la documentazione prodotta a giustificazione delle spese sostenute, di norma entro 120 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa idonea e completa. Conclusa favorevolmente la verifica, la Direzione Tecnica del Municipio provvede alla liquidazione.

3. Il Consorzio Stradale e il Municipio possono stabilire di comune accordo che l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, sia effettuata dal Municipio, anche tramite altre Strutture capitoline o Società controllate dall'Amministrazione previo assenso delle stesse, a fronte di tutti, o di parte, dei contributi dovuti al Consorzio Stradale. A tal fine, il Consorzio Stradale e il Municipio approvano il progetto delle opere, il relativo quadro economico e l'importo dei contributi destinati alle opere, determinando altresì le modalità di verifica della regolare esecuzione delle opere.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Le previsioni relative alla determinazione percentuale del contributo di cui al Capo V del presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore dello stesso. A tal fine, i Consorzi Stradali già esistenti provvedono alla trasmissione di cui all'art. 10, comma 3*bis*, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento trova applicazione anche ai Consorzi Stradali già costituiti alla data di entrata in vigore dello stesso insistenti sul territorio di Roma Capitale. L'adozione del presente Regolamento non comporta il rinnovo della valutazione in ordine ai presupposti per la costituzione e/o al carattere di vicinalità delle strade incluse nel perimetro dei Consorzi Stradali già costituiti alla data di entrata in vigore dello stesso. La medesima esenzione dalla valutazione del carattere di vicinalità si applica, nell'ambito delle procedure di ampliamento di cui all'art. 8, comma 7, alle strade territorialmente comprese nel perimetro consortile, ancorché non facenti parte del Consorzio Stradale. Il presente Regolamento è comunicato ai Consorzi Stradali già costituiti secondo la Ricognizione degli Organismi Partecipati, Controllati, Regolati, Vigilati o Finanziati da Roma Capitale approvata per l'anno corrente dalla Giunta Capitolina.

3. La Giunta Capitolina adotta, con successive deliberazioni, gli atti per l'attuazione e l'applicazione del presente Regolamento, ivi comprese le linee guida sul contenuto dello Statuto dei Consorzi Stradali.

4. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni e prescrizioni dell'Amministrazione capitolina in materia di Consorzi Stradali nonché tutte le altre disposizioni, anche di natura organizzativa interna, non compatibili con lo stesso.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la Proposta risulta approvata all'unanimità con 27 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Casini, Caudò, Celli, Cicculli, Corbucci, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Righetti, Stampete, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente Deliberazione assume il n. 109.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 9 luglio 2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 luglio 2026.

Li, 9 luglio 2026

SEGRETERIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani